

Condizioni generali di contratto relativi a garanzie per forniture e servizi diretti ed indiretti

§ 1 Garante, incaricati, contenuto del contratto

Garante La Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige (di seguito denominata "garante") è autorizzata ai sensi della l. p. 4/97 ad assumere garanzie in Euro o in altra valuta. L'adozione di garanzia non costituisce alcuna pregiudizialità per eventuali autorizzazioni necessarie previste dalla legge.

Prestatore di servizio La banca..... agisce come prestatore di servizio per il garante ed è autorizzata a rilasciare e ricevere tutte le dichiarazioni a nome del garante (la Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige). Le dichiarazioni rese alla banca definita prestatore di servizio) si considerano rese al garante nel momento in cui pervengono al prestatore di servizio. Lo stesso vale per tutti i pagamenti da effettuarsi secondo le seguenti disposizioni

Le domande sono da consegnare in forma scritta o elettronica, inclusa tutta la documentazione rilevante per la valutazione della domanda, all'Organizzazione Export Alto Adige (EOS) oppure agli uffici dell'assessorato all'economia della Provincia autonoma di Bolzano, i quali invieranno i documenti per l'evasione al prestatore di servizio.

Per "forma scritta" s'intende l'atto originale, trasmesso via fax o via e-mail certificata. In caso di controversia l'onere della prova incombe sul mittente; questo deve giustificare anche l'eventuale abuso di un mezzo di comunicazione.

Per tutto quanto non è regolato da disposizioni aggiuntive o derogatorie contenute nella dichiarazione di garanzia, trovano applicazione le seguenti disposizioni che assumono il valore di norme contrattuali.

Beneficiari

I beneficiari della garanzia sono:

a) Le imprese (ai sensi della definizione di cui al Regolamento CE n. 800/2008), iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano e che al momento dell'assistenza dispongono di un'unità produttiva attiva sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Non sono ammesse imprese che, secondo la definizione CE si trovano in difficoltà (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione

Firma del beneficiario della garanzia: _____

di imprese in difficoltà [Gazzetta ufficiale C 244 dell'1.10.2004].
b) Gli istituti di finanziamento che anticipano garanzie ai beneficiari che rispondono ai requisiti richiesti.

Per l'univoca identificazione del beneficiario e del debitore si rimanda alla lettera di garanzia.

§ 2 Tipo, soggetto e volume della garanzia

Garanzia per forniture dirette e servizi (7) a. La garanzia per forniture dirette e servizi, copre i rischi derivanti da contratti di fornitura di beni nonché di erogazioni di prestazioni a parti contrattuali estere tramite imprese esportatrici.

Garanzia per forniture indirette e servizi (1) b. La garanzia per forniture indirette e servizi copre i rischi derivanti da contratti sulla fornitura di beni nonché sull'erogazione di prestazioni tramite imprese con sede all'estero nella stessa misura nella quale le imprese esportatrici collaborano al compimento del negozio giuridico di cui si tratta.

Soggetto, volume (2) La garanzia copre l'adempimento degli obblighi della parte contrattuale estera del contratto d'esportazione, fino all'importo massimo stabilito nella dichiarazione di garanzia, con l'aggiunta fino alla scadenza degli interessi stabiliti nel contratto.

(3) I crediti sono coperti a partire dalla fornitura/dal servizio.

Diritti non coperti (4) La garanzia non copre:

1. interessi composti ed interessi di mora;

2. gli importi che - nel caso di adempimento regolare del contratto d'esportazione tramite la parte contrattuale estera - sarebbero da sostenere dal garantito o dal suo ausiliario, ovvero che non tornerebbero a vantaggio del garantito o del suo ausiliario;

3. diritti all'indennizzo;

4. differenze di cambio;

5. costi che scaturiscono usualmente dallo svolgimento di un'operazione di esportazione e ricadono sull'impresa del garantito o sull'impresa dei suoi ausiliari, dei partner nel consorzio o del secondo esportatore.

Firma del beneficiario della garanzia: _____

§ 3 Decorrenza e recesso dalla garanzia

Decorrenza

(1) La decorrenza della garanzia è stabilita nella lettera di garanzia.

Recesso

(2) Il garantito ha il diritto di recedere dalla garanzia, interamente oppure parzialmente, tramite lettera raccomandata in qualsiasi momento e con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.

(3) Il prestatore di servizio ha diritto di recedere dalla garanzia con effetto immediato e con esclusione di ogni pretesa del garantito, tramite lettera raccomandata, se il garantito non versa il corrispettivo al massimo entro 30 giorni dal ricevimento della garanzia.

§ 4 Quota di copertura

Quota di copertura

La percentuale della copertura (quota di copertura) è stabilita nella dichiarazione di garanzia. La quota di copertura massima ammonta a 95%.

§ 5 Obblighi particolari del garantito

Il garantito ha l'obbligo

Obbligo di rapporto

(1) di prendere tutti i provvedimenti necessari a tutelare il garante da sinistri e di rendere note - immediatamente e comunque entro un mese dalla presa di conoscenza - tutte le circostanze che possono mettere in pericolo il regolare adempimento del contratto d'esportazione.

(2) a) di fornire in ogni momento informazioni sui dettagli e sullo stato del contratto d'esportazione e di concedere la presa visione dei libri contabili e documenti propri nella misura in cui ciò si renda necessario al fine di valutare l'operazione.

Ulteriore garanzia

b) di portare a conoscenza del prestatore di servizio, per iscritto, un'altra garanzia totale o parziale per il mancato pagamento;

(3) di procurarsi l'assenso del prestatore di servizio prima di un cambiamento essenziale del contratto d'esportazione; sono considerati cambiamenti essenziali:

Firma del beneficiario della garanzia: _____

- l'estensione dei termini di forniture e servizi, qualora questi divergano più di sei mesi rispetto ai termini comunicati in occasione dell'assunzione di garanzia;
- il cambiamento delle garanzie;
- la dilazione dei termini di pagamento

Termine di denuncia (4) comunicare per iscritto immediatamente od al massimo entro due mesi (termine di denuncia) da:

- l'inadempimento di un obbligo da parte del contraente estero oppure
- il sopravvenire di un caso coperto da garanzia secondo § 6;

Direttive (5) di seguire immediatamente le direttive; queste possono essere impartite al garantito nel caso di inadempimento di obblighi da parte del contraente estero, oppure qualora sopraggiunga o si prospetti un caso coperto da garanzia;

(6) di prendere, con il consenso del prestatore di servizio, tutti i provvedimenti necessari per il recupero dei crediti nei confronti del contraente estero;

§ 6 Escussione della garanzia

Riconoscimento (1) La domanda di riconoscimento del sinistro deve essere inoltrata per iscritto al prestatore di servizio; i documenti necessari per l'evasione della pratica devono essere allegati.

Il riconoscimento del sinistro avviene con effetto dichiarativo, qualora il garantito attesti che

1. ha adempiuto regolarmente ai suoi obblighi contrattuali; l'attestazione avviene tramite presentazione di documenti idonei, in particolare:

- un verbale di consegna e/o verbale di collaudo incondizionato

oppure

- una sentenza esecutiva;

2. il contraente estero non ha adempito o è impossibilitato ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali

Firma del beneficiario della garanzia: _____

3. è sopravvenuto un avvenimento economico o politico secondo i commi 2 o 3

Periodo di attesa

4. è passato un termine di tre mesi dalla scadenza (periodo d'attesa). Questo periodo d'attesa non trova applicazione in presenza delle fattispecie di cui al comma 2, riga 2.

Avvenimenti economici (2) Sono avvenimenti economici:

1. la costituzione in mora infruttuosa a seguito di diffida del contraente estero di adempiere al contratto, oppure a seguito di infruttuosa presentazione di titoli per il pagamento;
2. l'insolvenza del contraente estero, qualora questa sia dimostrata con l'apertura o il rigetto della procedura concorsuale;
3. l'impossibilità d'adempiere da parte del garante o del suo ausiliario a causa di circostanze a lui non imputabili e sopravvenute all'estero.

Avvenimenti politici (3) Sono avvenimenti politici:

1. una guerra od avvenimenti bellici;
2. una sommossa o rivoluzione;
3. le misure amministrative, che limitano od ostacolano il trasferimento o la libera disposizione della controprestazione spettante al garantito; a quest'ipotesi è da equiparare un ritardo nel pagamento, qualora l'obbligato od il suo garante rappresenti il potere dello Stato e non possa fallire né per via giudiziale né per via amministrativa (contraente pubblico);

Contraente pubblico

4. l'impossibilità di adempiere dovuta ad altri avvenimenti politici. Nel caso di un contraente pubblico, s'intende anche l'impossibilità di adempiere del garantito o dei suoi ausiliari per cause ad essi non imputabili o sopraggiunte all'estero.



Firma del beneficiario della garanzia: _____

§ 7 Esclusione del caso coperto da garanzia

(1) La prestazione derivante dal contratto di garanzia è esclusa, se:

1. il garantito, al momento della domanda di assunzione della garanzia, era a conoscenza che:

a) l'adempimento da parte del contraente estero è oggettivamente impossibile;

b) il contraente estero, con riferimento ad un'altra convenzione, si è reso inadempiente negli ultimi due anni antecedenti alla domanda di assunzione di garanzia;

c) il contraente estero è insolvente, è stata avviata una procedura concorsuale oppure un'esecuzione forzata;

2. il garantito nella domanda di prestazione della garanzia ha reso intenzionalmente o per colpa grave dichiarazioni non veritiere;

3. l'acconto contrattualmente previsto non è pervenuto;

4. il garantito ha violato intenzionalmente o per colpa grave una disposizione del contratto di garanzia;

5. si sono verificati danni da imputare al garantito, ai suoi ausiliari, partner nel consorzio od al secondo esportatore (nel caso di garanzie per forniture indirette e servizi);

6. il garantito ha violato disposizioni normative nazionali od estere, a meno che non provi che l'inadempimento degli obblighi da parte del contraente estero non sia da porre in relazione con la presente violazione normativa;

7. si sono verificati danni per i quali - secondo gli usi commerciali - il garantito può stipulare delle polizze con agenzie d'assicurazione con sede nel territorio nazionale, esclusa l'assicurazione in caso di mancato pagamento;

8. Crediti derivanti da contratti, nel corso della cui stipula od esecuzione sono state violate dal garantito, dai suoi organi/collaboratori/rappresentanti od ausiliari norme anticorruzione di cui alla raccomandazione OCSE (OECD Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits) o di cui al diritto nazionale

Firma del beneficiario della garanzia: _____

(2) Nel caso i cui l'esclusione della prestazione derivante dalla garanzia sia da ricondurre a circostanze successive o palesatesi in seguito il riconoscimento viene revocato.

§ 8 Calcolo della somma garantita

(1) Nel caso coperto da garanzia, l'importo massimo rimborsato è quello a cui il garantito avrebbe avuto diritto in caso di regolare adempimento del contratto d'esportazione.

(2) Per il calcolo dell'importo spettante al garantito si parte dal credito espresso nella valuta contrattuale (senza interessi) al momento del sopraggiungere del sinistro.

Da questo importo si detrae la parte non coperta da garanzia.

Si considera anche un'eventuale copertura parziale.

Conversioni

(3) Le conversioni avvengono o in base ai tassi fissati dall'unione monetaria, oppure in base ai tassi di riferimento notificati dalla Banca centrale europea, a decorrere dal giorno della domanda di riconoscimento del caso coperto da garanzia, ad ogni modo il tasso massimo è quello stabilito nella dichiarazione di garanzia.

(4) Se necessario si riduce fino all'importo massimo.

Percentuale di copertura

di (5) L'importo restante viene messo in relazione ai crediti (senza interessi) esistenti al momento del sinistro (percentuale di copertura)

(6) Interessi convenzionali vengono aggiunti alla percentuale di copertura.

(7) Pagamenti (indipendentemente dalla loro destinazione) avvenuti dopo il sinistro, ricavi da cessione alternativa, nonché altri importi eventualmente da escludere secondo § 7 vengono sottratti nella percentuale di copertura.

Importo di garanzia

(8) L'importo restante viene moltiplicato per la quota di copertura e il risultato è l'importo di garanzia.

Percentuale di ritrasferimento e di sostituzione dei costi

(9) La percentuale di copertura, moltiplicata per la quota di copertura, dà la percentuale di ritrasferimento (nella quale sono da ritrasferire i pagamenti) e la percentuale di sostituzione dei costi

Firma del beneficiario della garanzia: _____

(nella quale vengono sostituiti i costi di esecuzione).

Interessi per il periodo di attesa

(10) Per il periodo a partire dalla scadenza contrattuale fino alla decorrenza del termine di tre mesi secondo § 6, sull'ammontare della garanzia vengono retribuiti interessi nella misura dell'euribor tre mesi pi 150 punti base.

§ 9 Scadenza dell'importo della garanzia

(1) L'importo della garanzia per crediti, che secondo le disposizioni contrattuali scadevano prima del sinistro riconosciuto, hanno una scadenza contemporanea al pagamento.

(2) L'importo della garanzia per crediti, che secondo le disposizioni contrattuali scadono dopo il sinistro riconosciuto, scade nei termini concordati. Il differimento, concordato con il contraente estero, di una scadenza non può essere fatto valere nei confronti del garante.

§ 10 Obblighi speciali del garantito dopo il riconoscimento del sinistro

Il garantito è obbligato,

Cessione al garante

(1) a cedere al garante prima del pagamento dell'importo della garanzia i suoi diritti, nella misura del riconoscimento, e di svolgere tutti i negozi giuridici all'uopo necessari; le garanzie presenti sono da cedere nello stessa misura e nello stesso grado;

(2) a prendere tutti i provvedimenti necessari a nome proprio ma con il consenso del prestatore di servizio.

(3) a seguire le direttive per l'esecuzione di determinate misure di esercizio di un diritto;

Disposizioni di recupero

(4) ad inoltrare al prestatore di servizi tutte le entrate, indipendentemente dalla loro destinazione, prima della deduzione delle provvigioni e spese bancarie nella percentuale di recupero. Vi rientrano anche altri vantaggi patrimoniali come gli interessi versati per il periodo successivo alla liquidazione dell'importo di garanzia, interessi di mora oppure il maggior ricavo nel caso di realizzazione/utilizzazione di beni.

Firma del beneficiario della garanzia: _____

§ 11 Rimborso spese

Rimborso spese

I costi o le perdite subite dal garantito, esercitando i suoi diritti o facendo valere i suoi crediti, vengono rimborsate nel rispetto della percentuale di riconoscimento delle spese qualora vi siano tutte le condizioni per il riconoscimento del sinistro, oppure il sinistro sia già stato riconosciuto ed i rispettivi provvedimenti siano stati presi nel rispetto delle condizioni generali di contratto, delle direttive o con il consenso del prestatore di servizio.

§ 12 Spese di lavorazione e corrispettivo di garanzia

Spese dell'istruttoria

(1) Le spese dell'istruttoria ammontano all'1 % del valore richiesto per la copertura, minimo 10,-- Euro ed al massimo 700,-- Euro. Le spese di istruttoria sono esigibili nel momento in cui perviene l'ordine di pagamento da parte del prestatore di servizio, e non devono essere versate in caso di rigetto della domanda.

Corrispettivo di garanzia

(2) Il corrispettivo di garanzia viene stabilito nella lettera di garanzia per l'intera durata del contratto.

(3) Il corrispettivo di garanzia viene individuato sulla base dell'importo massimo della garanzia, considerando il tasso di retribuzione, nonché il tempo della durata del rischio.

Durata del rischio

La durata del rischio risulta dalle condizioni concordate nel contratto di export; ai fini del calcolo del corrispettivo viene misurata in trimestri interi ed arrotondati. Nel caso di crediti a vista la durata del rischio ammonta a minimo un trimestre o altrimenti a due trimestri.

(4) Il corrispettivo di garanzia va liquidato al momento dell'emissione della lettera di garanzia.

Addebito addizionale

(5) Nel caso in cui il prestatore di servizio acconsenta ad una modifica del volume di copertura oppure ad un'estensione essenziale della durata contrattuale, il corrispettivo viene ricalcolato e la differenza che eventualmente risulta deve essere corrisposta.

Rimborso del
corrispettivo

Il garante può rimborsare il corrispettivo, in particolare nei seguenti casi:

Firma del beneficiario della garanzia: _____

se un contratto di esportazione non è entrato in vigore, se il garantito non può adempiere ad un'obbligazione prevista nella dichiarazione di garanzia e lascia in sospeso la garanzia oppure nel caso in cui è avvenuto un rimborso anticipato del credito

Forfait per spese Dall'importo da rimborsare viene trattenuto un forfait per spese nella misura del 5 %, al massimo ammontante a 2.150,-- Euro.

§ 13 Interessi di mora

Interessi di mora Se gli importi dovuti al prestatore di servizi – retribuzioni, riflessi o recuperi dovuti alla revoca del riconoscimento del sinistro non vengono immediatamente corrisposti, possono essere addebitati interessi di mora nella misura dell'euribor tre mesi pi 450 punti base.

§ 14 Cessione a terzi dei diritti di credito del garantito

Cessione a terzi La prima cessione dei diritti derivanti dalla garanzia ad un istituto di credito non necessita di alcun consenso ma di una comunicazione scritta del garantito e del cessionario. Qualsiasi altra cessione necessita del consenso scritto del prestatore di servizio.

La cessione non pregiudica gli obblighi del garantito nei confronti del garante.

§ 15 Esercizio dei diritti derivanti dal contratto di garanzia per via giudiziaria e in via legale e prescrizione

Prescrizione (1) La domanda per il riconoscimento di un sinistro deve essere inoltrata entro tre anni dal termine finale della garanzia, pena la decadenza dal diritto.

Via giudiziaria (2) Nel caso in cui il prestatore di servizio non abbia deciso in merito alla domanda per il riconoscimento di un sinistro conformemente alla domanda, il garantito può fare valere i propri diritti per via giudiziaria entro 3 mesi dalla data della lettera con cui è stata comunicata la decisione, pena la decadenza dal diritto.

Firma del beneficiario della garanzia: _____

§ 16 Accettazione della lettera di garanzia

Nel caso in cui la lettera di garanzia non venga rispedita entro quattordici giorni dal ricevimento, la stessa s'intende accettata e giuridicamente efficace.

Fondo export - Informativa sul trattamento dei dati personali


Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati ed esaminati dall'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica per il rilascio di garanzie ad imprese. Responsabile del trattamento è il Direttore della ripartizione artigianato, industria, commercio e turismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non potrà essere rilasciata la predetta garanzia. In base agli articoli 7-10 del Decreto legislativo 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l'accesso ai propri dati, l'estrpolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Con l'apposizione della firma esprime il consenso al trattamento dei dati forniti da parte dei soggetti privati (membri del Consiglio export) coinvolti secondo le linee guida vigenti nella procedura di valutazione del progetto per il rilascio delle garanzie

Data

Firma (per le società anche il timbro)



Firma del beneficiario della garanzia: _____

Codece CIG:

Il sottoscritto **Plattner Norbert**

nato a **Bolzano**

il **04 gennaio 1941**

indirizzo **Via Sant'Oswaldo, Nr. 15 -39100 Bolzano.**

codice fiscale: **PLTNBR41A04A952F**

Indirizzo e-mail: **presidente.spa@sparkasse.it**

Numero telefono: **+39 0471 231244** Numero fax **+39 0471 231227**

in qualità di legale rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'impresa **Cassa di Risparmio di Bolzano SpA**

con sede legale nel Comune di **Bolzano (Bz)**

via **Cassa di Risparmio 12**

Partita IVA: **00152980215**

Codice Fiscale : **0152980215**

Nome e cognome del legale rappresentante della società: **Plattner Norbert**

Numero telefono: **+39 0471 231111**

Numero fax **+39 0471 231099**

Indirizzo e-mail: **info@sparkasse.it**


Domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 comma 5 -bis e 5 quinquies del
D.Lgs. n. 163/06:

Numero Fax: **+39 0471 231099**

Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC): **certmail@pec.sparkasse.it**

con la presente

FIRMA LEGGIBILE DELL'OFFERENTE:



DICHIARA

di partecipare alla gara, in qualità di:

X soggetto singolo

il quale risulta:

X già costituito prima della gara

E DICHIARA INOLTRE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE GENERALITÀ' DELL'IMPRESA CONCORRENTE:

X a) di essere iscritto nell'ABI in data 14 agosto 1992, n 6045.9

X b) l'inesistenza di cause ostative all'esercizio della professione;

X c) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:

n. posizione INPS **1400073445**
di Bolzano (Bz)


n. posizione INAIL **003254489; PAT 39042117 + PAT 3901220 + 39042116**
di Bolzano (Bz)

Tipo di impresa:

Istituto di Credito (Banca)

Dimensione aziendale:

FIRMA LEGGIBILE DELL'OFFERENTE:



ART. 6.3 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA"


- da 0 a 5 dipendenti
- da 6 a 15 dipendenti
- da 16 a 50 dipendenti
- da 51 a 100 dipendenti
- oltre 100 dipendenti

Tot. lavoratori per l'esecuzione dell'appalto **DUE** di cui dipendenti n. **DUE**

Incidenza % di manodopera **15%** (dell'orario di lavoro dei **DUE** dipendenti)

e che lo stesso è in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

FIRMA LEGGIBILE DELL'OFFERENTE:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dalla normativa vigente ed in particolare la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m bis, m ter, m quater del D.Lgs. n. 163/2006, ossia

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di subire un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;


b) di non avere in corso – a carico del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società – un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b): essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 203, di non avere omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.lgs. n. 163/2006;

d) di non aver subito – a carico del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società - sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (La presente causa di esclusione opera anche quando la condanna riguarda soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La causa di esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

e) di aver riportato le seguenti condanne penali a carico del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non

FIRMA LEGGIBILE DELL'OFFERENTE:



ARTICOLO 6.3 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA"

menzione. Ai fini della precedente lettera d) non devono essere dichiarate le condanne medesime per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.):

.....
.....
.....
.....
.....

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Si applica l'art. 38, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 163/06);

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, definite gravi ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera g) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/06;

j) di non avere riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del d.lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

k) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, definite gravi ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/06;


l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili (dichiarazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);

m) di non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

n) di non avere riportato, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater del d.lgs. n. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del codice d.lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

o) di essere in regola con i versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

FIRMA LEGGIBILE DELL'OFFERENTE:




“ALLEGATO 6.3 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RIS.

DICHIARAZIONI ULTERIORI NECESSARIE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
(da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara):

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e possano influire sulla esecuzione delle prestazioni, delle condizioni contrattuali e di disporre delle risorse necessarie per l'esecuzione dei servizi;
- c) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- d) di non aver modificato gli allegati e documenti di gara messi a disposizione da parte della stazione appaltante;
- e) di obbligarsi a comunicare tempestivamente al Direttore di Ripartizione 35 della Provincia autonoma di Bolzano ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;
- f) di autorizzare l'amministrazione a permettere l'accesso su richiesta delle ditte offerenti a tutti i documenti presentati per concorrere alla presente gara, ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/06;
- g) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- h) di essere a conoscenza che i dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base del documento a gara saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente nell'ambito della presente gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

FIRMA LEGGIBILE DELL'OFFERENTE:



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

ARTICOLO 6.3 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA"

DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE SOCIETÀ:

1. che i soggetti muniti di potere di rappresentanza attualmente in carica - Organi di amministrazione per i quali devono sussistere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara dell'impresa concorrente, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 ed ai sensi di quanto previsto dalla stazione appaltante sono:


Plattner Norbert

2. che i soggetti cessati dalla carica nell'impresa concorrente nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, nei confronti dei quali la citata norma di legge prescrive il possesso dei suddetti requisiti e nei confronti dei quali la stazione appaltante può/deve effettuare le verifiche previste dall'art. 38, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 163/06 sono:

nell'impresa concorrente non vi sono soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel suddetto anno (Organi di amministrazione quali: titolare di impresa individuale, amministratore/i, soci, soci accomandatari, etc.);

3. che il legale rappresentante e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06;
4. che il legale rappresentante e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06);

FIRMA LEGGIBILE DELL'OFFERENTE:




“ALLEGATO 6.3 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RIS.

Data Bolzano, 07 ottobre 2013

Apporre la firma leggibile e per esteso del dichiarante. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 45 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445

FIRMA LEGGIBILE DELL'OFFERENTE:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the offeror.

Valida fino al/Gültig bis zum
06/06/2021

CARTE IDENTITA'-IDENTIFIKATIONSKARTE E. 5,16
DIR. SEGRETERIA-SEKRETARIATSGEB. E. 0,26

A B 181697



IPZS - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA REPUBLIK ITALIEN

COMUNE DI GEMEINDE
BOLZANO/BOZEN

CARTA IDENTITÀS
D'IDENTITÀ KARTE

N. A B 181697

DI VON
PLATNER
NORBERT

COGNOME	PLATNER	ZUNAME
NOME	NORBERT	VORNAME
NATO IL	04/01/1941	GER. AM
(ATTO - AKT NR.	27-PLA/1941 S/S.)
A	BOLZANO/BOZEN	IN
CITTADINANZA	ITALIANA/ITALIENISCHE	STAATSBÜRGERSCHAFT
RESIDENZA	BOLZANO/BOZEN	WOHNHAFT IN
VIA	VIA SANT' OSVALDO/OSWALDNEG 15/001	STRASSE
STATO CIVILE	CONIUGATO/VERHEIRATET	FAMILIENSTAND
PROFESSIONE	DOTT. COMMERCIALISTA/WIRTSCHAFTSDOKTOR	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		PERSONEN-BESCHREIBUNG
STATURA	alta-groß	GRÖSSE
CAPELLI	brigi-graue	HAARE
OCCHI	celesti-blaue	AUGEN
		SEGN PARTICOLARI BES KENNZEICHEN

FIRMA DEL TITOLARE UNTERSCHRIFT DES INHABERS
BOLZANO/BOZEN 07/06/2011

IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER
WASSER

Stampa del Comune di Bolzano/Bozen

Handwritten signature



ANLAGE B

TECHNISCHES LEISTUNGSVERZEICHNIS

NICHT OFFENES VERFAHREN FÜR DIE VERGABE DES VERWALTUNGSDIENSTES DES EXPORTFONDS DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

CIG-Kodex:

ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO DELLE ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Codice CIG:

INHALTSVERZEICHNIS

1 VORWORT

2 ALLGEMEINE MERKMALE DES VERWALTUNGSDIENSTES

- 2.1 Zielsetzung des Exportfonds
- 2.2 Beschreibung der Dienstleistung und zugelassene Wettbewerbsteilnehmer
- 2.3 Dauer des Auftrags
- 2.4 Austrittsklauseln
- 2.5 Zusammensetzung der Wettbewerbskommission
- 2.6 Fristen
- 2.7 Zweisprachigkeit
- 2.8 Teilnahmebedingung

3 TECHNISCHES ANGEBOT

- 3.1 Beschreibung des Dienstleisters
- 3.2 Beschreibung des Kooperationspartners
- 3.3 Beschreibung der Prozessabläufe
- 3.4 Referenzen
- 3.5 Preis

4 BEWERTUNGSSCHEMA

- 4.1 Bewertung des Dienstleisters
- 4.2 Bewertung des Kooperationspartners

5 ANGEBOTSLLEGUNG

- 5.1 Form Angebotslegung
- 5.2 Anlagen des Angebots

INDICE

PREMESSA

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA DI GESTIONE

- 2.1 Obiettivi del fondo export
- 2.2 Descrizione della prestazione di servizi e partecipanti alla gara
- 2.3 Durata dell'incarico
- 2.4 Clausola di recesso
- 2.5 Composizione della commissione di concorso
- 2.6 Termini
- 2.7 Bilinguismo
- 2.8 Condizioni di partecipazione

OFFERTA TECNICA

- 3.1 Descrizione del prestatore di servizi
- 3.2 Descrizione del partner di cooperazione
- 3.3 Descrizione dello svolgimento delle procedure
- 3.4 Referenze
- 3.5 Prezzo

SCHEMA DI VALUTAZIONE

- 4.1 Valutazione del prestatore di servizi
- 4.2 Valutazione del partner di cooperazione

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 5.1 Forma dell'offerta
- 5.2 Allegati dell'offerta



6 ANLAGEN

- 6.1 Musterkonvention
- 6.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen
- 6.3 Teilnahmebedingungen und Formulare (dt.
und ital.)
- 6.4 Prozessbeschreibung

ALLEGATI

- 6.1 Convenzione tipo
- 6.2 Condizioni generali di contratto
- 6.3 Condizioni per la partecipazione e
moduli (ted/it)
- 6.4 Descrizione del procedimento



1. VORWORT

Vorliegendes Leistungsverzeichnis beschreibt die technischen, administrativen, prozedurellen und funktionellen Elemente, welche zur Betreuung des Exportfonds notwendig sind.

Die Autonome Provinz Bozen beabsichtigt, einen Dienstleister mit der Verwaltung eines Exportfonds zu beauftragen zwecks wirksamer Unterstützung für exportorientierte Unternehmen, die in Südtirol eine Produktionsstätte haben, anzubieten.

Die verlangten Dienste gliedern sich in folgende Leistungen:

HAUPTLEISTUNG

- a) Anlegen und verwalten des Exportfonds Südtirol
- b) Ausstellen von Bankgarantien „im Namen und im Auftrag des Landes Südtirol“. Die Bankgarantien müssen auf einfachem Antrag lauten („a prima richiesta“).
- c) Liquidierung von Schadensfällen
- d) Betreibungen von Schadensfällen und Schadensfallabrechnung
- e) Projektmanagement bei den Betreibungen nach Schadensfällen und Kommunikation mit den Garantienehmern
- f) mit Reporting (halbjährlich) an den Auftraggeber

NEBENLEISTUNGEN

- Zweisprachigkeit (italienisch und deutsch); in Berichterstattung und Korrespondenz
- operativer Sitz im Territorium der Autonomen Provinz Südtirol

1. PREMessa

Il presente capitolato descrive gli elementi tecnici, amministrativi, procedurali e funzionali necessari per la gestione del fondo export.

La Provincia Autonoma di Bolzano progetta di assegnare ad un prestatore di servizi la gestione di un fondo export al fine di sostenere efficacemente le imprese orientate verso l'export che abbiano una sede produttiva in Alto Adige.

I servizi richiesti si articolano nelle seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE PRINCIPALE

- a) investimenti ed amministrazione del fondo export Alto Adige
- b) concessione di garanzie bancarie „a nome e su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano“. Le garanzie devono recare la clausola „a prima richiesta“.
- c) liquidazione di sinistri
- d) recupero crediti in caso di sinistri e liquidazione sinistri
- e) Project management nell'ambito del recupero del credito in caso di sinistri e comunicazione con i beneficiari delle garanzie
- f) Resoconto semestrale al committente

PRESTAZIONI SECONDARIE

- Bilinguismo (italiano-tedesco) nel reporting e nella comunicazione
- sede operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano



NICHT OFFENES VERFAHREN

PROCEDURA RISTRETTA

Vergabe des Verwaltungsdienstes des Exportfonds der Autonomen Provinz Bozen

Concessione del servizio di gestione del fondo per le esportazioni della Provincia Autonoma di Bolzano

Im vorliegenden Dokument verwendete Terminologie:

Terminologia adottata nel presente documento:

Auftraggeber	Autonome Provinz Bozen (APB), Abteilung Wirtschaft 35
Bieter	Das Unternehmen, die Bietergemeinschaft, das Konsortium oder die EWIV, die an diesem nicht offenen Verfahren teilnehmen. Es muss sich um Bankinstitute handeln, die dem italienischen Recht unterliegen und beim ABI eingeschrieben sind.
Dienstleister	Das Unternehmen, die Bietergemeinschaft, das Konsortium oder die EWIV, denen der Auftrag zugeschlagen wurde.
Kooperationspartner zur Exportbewertung	Exportkreditagenturen (Export credit agencies), die für die Bewertung des Inkassorisikos (inklusive politisches Länderrisiko) in den Exportgeschäften etabliert sind. Diese sind zwingend vorgesehene Partner des Dienstleisters.
Exportfonds	Der Exportfonds ist laut L.G. 4/97 vorgesehen (Finanzgesetz 2013, L.G. vom 20.12.2012, unter Art. 29, Abs. 4,) dient dem übergeordneten Ziel der Abrundung der Maßnahmen und Initiativen des Landes Südtirol zur Unterstützung der Exportgeschäfte heimischer Unternehmen.
Garantieleistungen	Garantie zur Absicherung des Inkassorisikos bei Exportgeschäften die innerhalb der EU/OECD mit einer Laufzeit von mehr als 24 Monaten oder außerhalb der EU/OECD getätigt werden.
Exporttrat	Die Südtiroler

Committente	Provincia Autonoma di Bolzano (PAB), Ripartizione Economia 35
Concorrente	L'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese, il consorzio o il G.E.I.E. che partecipano alla presente procedura ristretta. Deve trattarsi di istituti bancari soggetti al diritto italiano ed iscritti all'ABI.
Gestore del servizio	L'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese, il consorzio o il G.E.I.E. aggiudicatari della gara
Partner per la valutazione delle esportazioni	Agenzie di credito all'esportazione (Export credit agencies), affermate nella valutazione del rischio svalutazione crediti (compreso valutazione rischio paese) nell'ambito delle operazioni di esportazione. La presenza di queste agenzie é obbligatoria.
Fondo export	Il fondo export é previsto dalla l.p. 4/97 (Legge Finanziaria 2013, sub art. 29, comma 4, Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22) come completamento delle misure ed iniziative previste dalla Provincia al fine di valorizzare le operazioni di esportazione delle imprese locali.
Prestazione di garanzie	Garanzie per la copertura del rischio incasso crediti per le esportazioni con destinazione UE/OCSE e con una durata superiore a 24 mesi oppure con destinazioni fuori dall'UE/OCSE.
Consiglio	La Giunta Provinciale istituisce



NIGHT OFFENES VERFAHREN

PROCEDURA RISTRETTA

Freigabe des Verwaltungsdienstes des Exportfonds der
Autonomen Provinz Bozen

Concessione del servizio di gestione del fondo per le
esportazioni della Provincia Autonoma di Bolzano

	<p>Landesregierung setzt zur Entscheidung über die Gewährung der Garantieleistung einen Exportrat ein.</p> <p>Aufgaben des Exportrates sind:</p> <p>a) Formalisierung der Entscheidung auf Grund der Analyse der Beratungsorgane und</p> <p>b) Anweisung an den Dienstleister, Garantien auszustellen oder Schäden zu liquidieren,</p> <p>c) Freigabe der dargelegten Betreibungen.</p>
Begünstigte der Garantien	<p>Die Begünstigten der Garantien können sein:</p> <p>Unternehmen (laut Klassifizierung der Verordnung EG Nr. 800/2008), die im Handelsregister der Handelskammer Bozen eingetragen sind und zum Zeitpunkt der Betreuung im Territorium der Autonomen Provinz Bozen bereits eine aktive Betriebsstätte unterhalten. Nicht zugelassen sind Unternehmen, sie sich laut EU-Definition in Schwierigkeiten befinden (Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (GU C 244/2004)</p> <p>Finanzierungsinstitute, welche Garantien für einen zulässigen Garantiewerber bevorschussen.</p>
Technisches Angebot	Das Dokument gemäß Kapitel 3 und 5 des vorliegenden Leistungsverzeichnisses

export	<p>un consiglio export che ha il compito di decidere in merito alla prestazione di garanzie.</p> <p>Il consiglio export svolgerà i seguenti compiti:</p> <p>a) formalizzare le decisioni sulla base delle analisi effettuate dagli organi di consulenza;</p> <p>b) impartire istruzioni al prestatore di servizi, emettere garanzie, liquidare i sinistri;</p> <p>c) nulla osta al recupero dei crediti presentato.</p>
Beneficiari della garanzia	<p>I beneficiari della garanzia possono essere:</p> <p>le imprese (ai sensi della definizione di cui al Regolamento CE n. 800/2008), iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano e che al momento dell'assistenza dispongono di una unità produttiva attiva sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Non sono ammesse imprese che, secondo la definizione CE si trovano in difficoltà (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [Gazzetta ufficiale C 244 dell'1.10.2004])</p> <p>gli istituti di finanziamento che anticipano garanzie ai beneficiari che rispondono ai requisiti richiesti.</p>
Offerta tecnica	Il documento di cui al capitolo 3 e 5 del presente capitolato



Schadensfall	Der Schadensfall tritt ein wenn, der Kunde des Südtiroler Unternehmens seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß vertraglicher Vereinbarungen und Garantietext nicht nachkommt.
--------------	--

Sinistro	Il sinistro si verifica qualora il cliente dell'impresa altoatesina non adempie ai suoi impegni di pagamento di cui alla convenzione ed al testo della garanzia.
----------	--

2. ALLGEMEINE MERKMALE

2.1 Zielsetzung des Exportfonds

Der Exportfonds Südtirol bietet den potentiell begünstigten Unternehmen (siehe Definition: Begünstigte der Garantie) eine Inkassogarantie für Exportgeschäfte durch die Autonome Provinz Bozen.

Durch diese Inkassogarantie können Exportgeschäfte abgesichert werden, die innerhalb der EU/OECD mit einer Laufzeit von mehr als 24 Monaten oder außerhalb der EU/OECD abgewickelt werden.

2.2 Beschreibung der Dienstleistung und zugelassene Wettbewerbsteilnehmer

Der Bieter hat im technischen Angebot das beste Angebot für folgende Leistungen darzulegen:

HAUPTLEISTUNG:

1. Anlegen und verwalten des Exportfonds Südtirol mit Startdotations von 5.000.000,00 Euro. Der Fonds muss fruchtbringend angelegt sein. Alle Ein- und Ausgänge des Fonds müssen ordnungsgemäß getätigt und verbucht werden. Der Auftraggeber kann jederzeit diesbezügliche Informationen und Auswertungen abverlangen. Der

2. CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 Obiettivi del fondo export

Il fondo di garanzia export dell'Alto Adige offre alle imprese potenzialmente beneficiarie una garanzia per l'incasso per le operazioni di esportazione con destinazione UE/OCSE con una durata superiore a 24 mesi oppure con destinazione al di fuori dell'UE/OCSE.

2.2 Descrizione della prestazione del servizio e partecipanti ammessi alla gara

L'offerente deve presentare la migliore offerta per le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE PRINCIPALE:

1. Investire ed amministrare il fondo export Alto Adige con dotazione iniziale di 5.000.000,00 euro. Il fondo deve essere investito in modo remunerativo. Tutte le operazioni d'entrata ed uscita nel e dal fondo devono essere compiute e registrate secondo corretti principi contabili. Il committente può richiedere in qualsiasi momento informazioni e



Tätigkeitsbericht und der Rechnungslegungsbericht sind jährlich zu erstellen. Diese müssen innerhalb des ersten Quartals des darauffolgenden Jahres dem Auftraggeber vorgelegt werden. Der Auftraggeber muss den Tätigkeitsbericht und die Rechnungslegung genehmigen. Der Dienstleister übernimmt jegliche Haftung für die ordnungsgemäße Tätigkeit und entbindet den Auftraggeber von direkten und indirekten Schadensforderungen.

2. Auf Anweisung des Exportrates Ausstellen von Bankgarantien „im Namen und im Auftrag des Landes Südtirol“. Die Bankgarantien müssen auf einfachem Antrag „a prima richiesta“ lauten. Die Inhalte (convenance – Kreditvereinbarungsklausel) der Garantien werden vom Kooperationspartner vorgegeben und sind nicht unilateral vom Dienstleister abänderbar. Die Garantien müssen dem italienischen Recht entsprechen (Bürgerliches Gesetzbuch, Art 1941 und folgende). Das Maximalrisiko des Exportfonds Südtirol darf 70.000.000,00 Euro nicht überschreiten. Das Land Südtirol stellt Garantien für die Differenz zwischen Startdotations und Maximalrisiko.
3. Liquidierung von Schadensfällen auf Anweisung des Exportrates. Die Bewertung des Schadensfalls und die Ermittlung der Schadenshöhe obliegen dem Kooperationspartner, der zwingend vorhanden sein muss. Die Geschäftsbeziehungen zum Kooperationspartner müssen dargelegt und mit Referenzen belegt werden. Die Auszahlung des Schadens besorgt der Dienstleister innerhalb der vorgesehenen Fristen und aufgrund der Anweisung des Exportrates.
4. Schadensfallabrechnung: Jeder einzelne Schadensfall muss durch ein ausführliches Reporting der durchgeführten Betreibungen dokumentiert werden. Der Exportrat kann sich externer Gutachter bedienen. Im Falle einer Betreibung bzw. Restrukturierung obliegt es dem Dienstleister, die Einhaltung der Weisungen an den Exporteur zu organisieren, einzufordern und zu dokumentieren. Der Dienstleister erfüllt somit folgende Aufgaben: Kontrolle über die Einhaltung der Fristen, Durchführung der Mahnungen, Kommunikation und

valutazioni. La relazione sull'attività ed la relazione sul rendiconto devono essere predisposte annualmente e presentate al committente entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Il committente deve approvare la relazione sull'attività e la relazione sul rendiconto. Il prestatore di servizi si assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione regolare dell'attività ed esonera il committente da ogni possibile richiesta di risarcimento di danni diretti od indiretti.

2. Concedere garanzie „a nome e su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano“ su indicazioni del consiglio export. Le garanzie bancarie devono recare la clausola „a prima richiesta“. I contenuti delle garanzie (accordi di credito – convenance) vengono stabilite dal partner di cooperazione e non possono essere modificate unilateralmente dal prestatore di servizi. Le garanzie sono soggette al diritto italiano (codice civile artt. 1941 e seg.). Il rischio massimo del fondo export non può superare 70.000.000,00 euro. La Provincia presta garanzie per la differenza tra dotazione iniziale e rischio massimo.
3. Liquidare i sinistri seguendo le direttive del consiglio export. La valutazione del sinistro e la determinazione dell'ammontare del danno competono al partner di cooperazione la cui presenza é obbligatoria. I rapporti commerciali con il partner di cooperazione devono essere esposte ed avallate con delle referenze. Il prestatore di servizi liquida il danno nei termini previsti e seguendo le direttive del consiglio export.
4. Liquidazione del danno: ogni singolo sinistro deve essere documentato con un reporting esaustivo sul recupero del credito eseguito. Il consiglio export può ricorrere ad un consulente esterno. Nel caso di un recupero del credito oppure di una ristrutturazione del debito compete al prestatore di servizi organizzare ed esigere l'osservanza delle istruzioni impartite all'esportatore nonché documentare le stesse. Il prestatore di servizi assolve dunque le seguenti funzioni: controllo circa il rispetto dei termini, cura delle diffide, comunicazione ed



Information sowie Monitoring gegenüber den Garantienehmern. Im Falle eines Interessenskonflikts des Dienstleisters fällt die Monitoring- und Reportingpflicht auf den Exportrat zurück. Der Dienstleister hat die Pflicht auf einen eventuellen Interessenskonflikt hinzuweisen.

5. Projektmanagement bei den Eintreibungen nach Schadensfällen. Darstellung der Organisation und Abwicklung der Schadenseintreibung unter zwingender Berücksichtigung, im Auftrag des Kooperationspartners in den Zielmärkten auf Dienstleister zur Schadenseintreibung zurückzugreifen.
6. Reporting (halbjährlich) an den Auftraggeber über die Konsistenz des Fonds und das garantierte Risiko, aufgeteilt nach Laufzeit und Länderrisiko, nach Unternehmen, Brutto- und Nettorisiko.

Folgende Dienstleistungen muss der Kooperationspartner erbringen:

1. Bewertung der Anfragen
2. Definition der Garantiestruktur
3. Überprüfung der internationalen Abkommen
4. Definition des Entgeltes laut internationaler Abkommen
5. Überprüfung von Schadensansprüchen
6. Vorbereitung der Beschlüsse
7. Organisation der Betreibungen
8. Weisungen für die Betreibung an den Dienstleister.

NEBENLEISTUNGEN DES DIENSTLEISTERS:

- a) Zweisprachigkeit der Mitarbeiter (italienisch und deutsch) in Berichterstattung und Korrespondenz.
- b) Operatives Büro (Niederlassung) im Territorium der Autonomen Provinz Bozen.
- c) Der Dienstleister muss von einer

informazione nonché monitoraggio nei confronti dei beneficiari della garanzia. Nel caso di un conflitto di interessi che vede coinvolto il prestatore di servizi le funzioni di monitoraggio e resoconto vanno assolte dal consiglio export. Il prestatore di servizi ha l'obbligo di far presente l'esistenza di un eventuale conflitto d'interessi.

5. Project management nell'ambito del recupero del credito in seguito a un sinistro. Informazione sull'organizzazione e la gestione del recupero del credito in osservanza dell'obbligo di ricorrere nei mercati di destinazione a prestatori di servizio per il recupero del credito indicati dal partner di cooperazione.

6. Reporting (semestrale) al committente circa la consistenza del fondo e del rischio garantito, suddiviso per durata e rischio paese, per impresa e per rischio lordo e rischio netto.

Il partner di cooperazione deve adempiere le seguenti funzioni:

1. La valutazione delle richieste;
2. La definizione della struttura delle garanzie;
3. L'esame degli accordi internazionali;
4. La definizione del corrispettivo secondo i dettami degli accordi internazionali;
5. L'analisi delle richieste di risarcimento danni;
6. La predisposizione delle delibere;
7. L'organizzazione del recupero dei crediti;
8. Le direttive al prestatore di servizi per il recupero dei crediti.

ATTIVITÀ SECONDARIE DEL PRESTATORE DI SERVIZI:

- a) Collaboratori bilingui (italiano/tedesco) nell'ambito della corrispondenza e del resoconto.
- b) Una sede operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.
- c) Il prestatore di servizi deve essere stato



internationalen Ratingagentur mindestens
seit 2008 bewertet worden sein.

valutato da un'agenzia internazionale di
rating come minimo a partire dal 2008.

2.3 Dauer des Auftrags

2.3 La durata dell'incarico

Der Auftrag erstreckt sich für 365 Tage ab Datum
der Zuschlagserteilung und nach Ablauf der
Stillhaltefrist (35 Tage) sowie nach der
Bekanntgabe der positiven Überprüfung durch
die Europäische Kommission gemäß Art. 107
und 108 AEUV.

L'incarico ha una durata di 365 giorni a decorrere
dall'aggiudicazione e dal termine di moratoria (35
giorni) e dopo l'esito positivo dell'esame da parte
della Commissione Europea ai sensi degli artt.
107 e 108 TFUE.

Die Dauer des Auftrags kann bei Fälligkeit für ein
weiteres Jahr verlängert werden.

Alla scadenza l'incarico può essere prorogato di
un ulteriore anno.

Stillschweigende Verlängerungen sind
ausgeschlossen.

Sono escluse le proroghe tacite.

2.4 Austrittsklauseln

2.4 Clausola di recesso

Der Auftraggeber kann jederzeit unter Angabe
der Begründung vom Vertrag zurücktreten.

Il committente può recedere dal contratto in
qualunque momento spiegandone i motivi.

Es ist eine Kündigungsfrist von 30 Tagen
vorgesehen.

È previsto un periodo di preavviso di 30 giorni.

Für das bestehende Obligo bleibt der
bestehende Dienstleister in der Pflicht, weiterhin
tätig zu sein.

Il prestatore di servizi è obbligato a portare a
termini gli impegni ancora in corso e non
adempiuti.

2.5 Zusammensetzung der Wettbewerbskommission

2.5 Composizione della commissione di concorso

Die Wettbewerbskommission setzt sich wie folgt
zusammen:

La commissione di concorso è composta come
segue:

- 1 Vertreter der Autonomen Provinz Bozen
Südtirol – Abteilung Wirtschaft 35

- 1 rappresentante della Provincia Autonoma di
Bolzano – Ripartizione 35 Economia

- 1 Vertreter der EOS

- 1 rappresentante dell'EOS

- 1 Vertreter des Amtes für Industrie und Gruben

- 1 rappresentante dell'ufficio industria e cave

2.6 Fristen

2.6 Termini

Das Angebot muss innerhalb Dienstag, den
27. August 2013, 12:00 Uhr, beim Amt für
Industrie und Gruben, Raiffeisenstraße 5 (3.
Stock), 39100 Bozen, hinterlegt werden. Bei

L'offerta deve pervenire entro martedì, 27
agosto 2013, ore 12:00, all'Ufficio Industria e
Cave, Via Raiffeisen 5 (3° piano), 39100
Bolzano.



Übermittlung durch die Post gilt das Datum des Poststempels als Abgabedatum.

Angebote, die nach diesem Termin eingehen, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Die Öffnung der Angebote erfolgt am **Donnerstag, den 29. August 2013, um 10:00 Uhr, im Sitzungssaal der Abteilung Wirtschaft (35), Raiffeisenstraße 5 (3. Stock), 39100 Bozen.**

2.7 Zweisprachigkeit

Die Dienstleistung muss in ihrer Gesamtheit und vollständig zweisprachig (Italienisch und Deutsch) garantiert werden.

2.8 Teilnahmebedingungen

Beim Dienstleister muss es sich um ein Bankinstitut handeln, das dem italienischen Recht unterliegt und beim ABI eingeschrieben ist. Die ABI Eintragung muss nachgewiesen werden.

Der Bieter muss die Musterkonvention laut Anlage 6.1 annehmen. Die auf allen Seiten gegengezeichnete Musterkonvention muss dem Angebot laut Punkt 5.2 beigelegt werden.

Der Bieter nimmt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen laut Anlage 6.2 an. Die auf allen Seiten gegengezeichneten Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen dem Angebot laut Punkt 5.2 beigelegt werden.

Der Bieter legt die ausgefüllten Teilnahmeformulare laut Anlage 6.3 bei. Die auf vorgesehenen Seiten gegengezeichneten Teilnahmeformulare müssen dem Angebot laut Punkt 5.2 beigelegt werden.

Diese Anlagen sind zwingend beizulegen, anderenfalls gilt der Ausschluss vom Wettbewerb.

Nel caso di spedizione farà fede il timbro postale.

Offerte che pervengono dopo tale data sono escluse dal concorso.

L'apertura delle buste avviene **giovedì, 29 agosto 2013, alle ore 10:00, nella sala riunioni della Ripartizione Economia (35), via Raiffeisen 5 (3° piano), 39100 Bolzano.**

2.7 Bilinguismo

La prestazione del servizio deve essere bilingue integralmente e in ogni sua parte (lingue italiana e tedesca).

2.8 Condizioni di partecipazione

Il prestatore di servizi deve essere un istituto bancario, soggetto al diritto italiano ed iscritto all'ABI. L'iscrizione all'ABI deve essere provata.

L'offerente deve accettare la convenzione tipo di cui all'allegato 6.1. La convenzione tipo, firmata in ogni sua pagina, deve essere allegata all'offerta di cui al punto 5.2.

L'offerente accetta le condizioni generali di contratto di cui all'allegato 6.2. Le condizioni generali di contratto, firmate in ogni loro parte, devono essere allegate all'offerta di cui al punto 5.2.

L'offerente presenta i moduli di partecipazione, debitamente compilati, i di cui all'allegato 6.3. I moduli di partecipazione, firmati in ogni parte in cui è prevista la firma, devono essere allegate all'offerta di cui al punto 5.2.

La presentazione degli allegati è obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara.



Bei Vertragsauflösung muss der Dienstleister - nach Abrechnung aller Kosten mit dem Auftraggeber - die gesamte Summe des Exportfonds ohne weitere Spesen an den Auftraggeber rückerstatten.

In caso di rescissione del contratto il prestatore di servizi è tenuto - dopo aver effettuato d'intesa con il committente la rendicontazione dei costi complessivi - a restituire al committente l'intero importo del fondo export senza ulteriori spese.

Der Dienstleister muss den Exportfonds im Namen des Landes Südtirol verwalten.

Il prestatore di servizi deve amministrare il fondo export a nome della Provincia Autonoma di Bolzano.

3. TECHNISCHES ANGEBOT

Der Dienstleister beschreibt das technische Angebot laut folgender Gliederung:

3.1 Beschreibung des Dienstleisters

Der Dienstleister beschreibt die Organisation und Struktur und legt das Organigramm dar, welches bei Zuschlagserteilung bindend ist. Die zuständigen Mitarbeiter müssen namentlich genannt werden.

Das Rating des Dienstleisters in den letzten 3 Jahren muss dargelegt werden.

3.2 Beschreibung des Kooperationspartners

Der Dienstleister beschreibt die Zusammenarbeit und die Wahl des Kooperationspartners, welcher zwingend eine Exportkreditagentur (export credit agency) sein muss.

3.3 Beschreibung des Prozessabläufe

Der Dienstleister beschreibt die Prozesse anhand des Schemas (Anlage 6.4) und schlägt Fristen vor, die bei Zuschlagserteilung bindend sind.

Die Prozessabläufe sind auf den beiden Diagrammen in der Anlage 6.4 graphisch dargestellt.

3 OFFERTA TECNICA

Il prestatore di servizi descrive l'offerta tecnica secondo la seguente ripartizione:

3.1 Descrizione del prestatore di servizi

Il prestatore di servizi descrive l'organizzazione e la struttura ed allega l'organigramma, vincolante in sede di aggiudicazione. I collaboratori competenti devono essere nominati. Deve essere presentato il rating del prestatore di servizi riferito agli ultimi 3 anni.

3.2 Descrizione del partner di cooperazione

Il prestatore di servizi descrive la collaborazione e la scelta del partner di cooperazione, che deve necessariamente essere un'agenzia di credito all'esportazione (export credit agency).

3.3 Descrizione del procedimento

Il prestatore di servizi descrive i processi sulla base del schema (vedasi allegato 6.4) e propone termini che, in sede di aggiudicazione, sono da ritenersi vincolanti.

I passi procedurali sono raffigurati graficamente sui due diagrammi di cui all'allegato 6.4.



3.4 Referenzen

Der Bieter legt die Referenzen des Kooperationspartners dar.

3.5 Preis

Der Dienstleister muss bei der Darlegung des Preises für die Dienstleistung aufschlüsseln, welches die eigenen Preise sowie die Preise für die Erbringung der Dienstleistung des Kooperationspartners sind.

Die Mechanismen für die Berechnung des Entgeltes erfolgen nach internationalen Konventionen und werden vom Kooperationspartner für jede Garantie einzeln definiert. Das so festgelegte Entgelt wird dem Unternehmen in Rechnung gestellt.

Dieses Entgelt fließt abzüglich der Kosten für den Dienstleister laut Angebot in den Exportfond.

Das Unternehmen zahlt an den Dienstleister die anfallenden Bearbeitungsgebühren. Diese dürfen 700 EUR pro Geschäftsfall nicht überschreiten.

Die Bearbeitungsgebühren behält der Dienstleister ein und müssen im Angebot nicht dargelegt werden.

Sowohl Entgelt als auch Bearbeitungsgebühren dürfen nur im Fall einer positiven Behandlung der Garantieforderung angerechnet werden. Kommt es zu keiner Garantieleistung, werden dem Unternehmen weder Entgelt noch Bearbeitungsgebühren angerechnet.

Die Angabe des Preises für die Erbringung der Dienstleistung erfolgt pro Geschäftsfall in Form eines allumfassenden Prozentsatzes bezogen auf das Garantieentgelt.

Das gesamte Auftragsvolumen darf 100.000 EUR in 365 Tagen nicht überschreiten.

Es werden keine Exklusivrechte zur Erbringung der Dienstleistung eingeräumt. Bei begründetem Bedarf kann der Auftraggeber in einzelnen Fällen

3.4 Referenze

Il concorrente presenta le referenze del partner di cooperazione.

3.5 Prezzo

Nella presentazione del prezzo, il prestatore di servizi deve distinguere i prezzi propri dai prezzi per la prestazione dei servizi da parte del partner di cooperazione.

Le modalità del calcolo del compenso si uniformano alle convenzioni internazionali e vengono definite per ogni singola garanzia dal partner di cooperazione.

Il compenso così calcolato viene addebitato all'impresa.

Il compenso confluisce nel fondo export, detratti i costi per il prestatore di servizi come previsti dall'offerta.

L'impresa corrisponde al prestatore di servizi i diritti amministrativi dovuti. Questi non possono superare l'importo di 700,00 euro per ogni singola operazione.

I diritti amministrativi competono al prestatore di servizi e non devono essere indicati nell'offerta.

Sia il compenso, sia i diritti amministrativi possono essere addebitati solamente nel caso di esito positivo della richiesta di garanzia.

Nel caso in cui non si pervenga ad una prestazione di garanzia, all'impresa non vengono addebitati né il compenso, né i diritti amministrativi.

L'indicazione del prezzo per la prestazione del servizio, avviene pro operazione sotto forma di una percentuale ognicomprendiva riferita al compenso della garanzia.

Il volume complessivo dell'incarico non può superare la soglia di 100.000 euro in 365 giorni.

Non vengono concessi diritti di esclusiva alla prestazione del servizio. In caso di comprovata necessità il committente può ricorrere, per



auf Dritte Dienstleister und Kooperationspartner zurückgreifen.

singoli casi, ad altri prestatori di servizi e partner di cooperazione.

4. BEWERTUNGSCHEMA

4.1 Bewertung des Dienstleisters

Für die Bewertung des Dienstleisters werden maximal 60 Punkte vergeben.

Die diesbezüglichen Bewerbungsunterlagen werden wie folgt bewertet:

TAB A)

1. Mittleres Rating des Dienstleisters nach internationalen Standards seit 2008	Max. 10 Punkte		1. Rating medio del prestatore del servizio secondo standard internazionali a partire dal 2008	Massimo 10 punti
2. Garantierte Zeit ausgedrückt in Tagen für die Ausstellung der Garantie	Max. 5 Punkte		2. Tempo garantito, espresso in giorni, per il rilascio della garanzia	Massimo 5 punti
3. Angebotene Remuneration des Fonds in Form eines allumfassenden Prozentsatzes bezogen auf den Umfang des Fonds	Max. 15 Punkte		3. Retribuzione del fondo offerta sotto forma di una unica percentuale ognicompresiva riferita al volume del fondo.	Massimo 15 punti
4. Preis der Dienstleistung in Form eines allumfassenden Prozentsatzes bezogen auf das Entgelt der effektiv ausgestellten Garantien.	Max. 30 Punkte		4. Prezzo della prestazione del servizio sotto forma di una percentuale ognicompresiva riferita al compenso della garanzia effettivamente emessa.	Massimo 30 punti

Die Punkte laut TAB A) 1. werden wie folgt vergeben:

- Mittleres Rating AAA und darüber = 10 Punkte
- Mittleres Rating BBB bis AAA = 5 Punkte
- Mittleres Rating unter BBB = 0 Punkte

Die Punkte laut TAB A), 2. werden wie folgt ermittelt: der niedrigste Wert erhält die höchste

I punti di cui alla TAB A) 1. vengono assegnati come segue:

- Rating medio classe AAA e più: = 10 punti
- Rating medio classe BBB fino a classe AAA = 5 punti
- Rating medio classe inferiore a BBB = 0 punti

I punti di cui alla TAB A), 2. vengono individuati come segue: il valore più basso ottiene il



Punktezahl. Die anderen Punkte werden im Verhältnis zum niedrigsten Wert ermittelt.

Die Punkte laut TAB A), 3. werden wie folgt ermittelt: der höchste Wert erhält die höchste Punktezahl. Die anderen Punkte werden im Verhältnis zum höchsten Wert ermittelt.

Die Punkte laut TAB A), 4. werden wie folgt ermittelt: der niedrigste Wert erhält die höchste Punktezahl. Die anderen Punkte werden im Verhältnis zum niedrigsten Wert ermittelt.

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Preise wird von einem hypothetischen Volumen von 30 Garantiausstellungen und einer Betreuung im ersten Jahr ausgegangen. Diese Richtziffer kann nicht Gegenstand von Nachverhandlungen sein.

4.2 Bewertung des Kooperationspartners

Für die Bewertung des Kooperationspartners werden maximal 40 Punkte vergeben.

Die diesbezüglichen Bewerbungsunterlagen werden wie folgt bewertet:

TAB B):

5. Organisation in den Exportdestinationsländern	Max. 20 Punkte
6. Referenzen	Max. 10 Punkte
7. Organisation der Betreibungen	Max. 10 Punkte

punteggio più alto. Gli altri punti vengono individuati in proporzione al valore più basso.

I punti di cui alla TAB A), 3. vengono individuati come segue: il valore più alto ottiene il punteggio più alto. Gli altri punti vengono individuati in proporzione al valore più alto.

I punti di cui alla TAB A), 4. vengono individuati come segue: il valore più basso ottiene il punteggio più alto. Gli altri punti vengono individuati in proporzione al valore più basso.

Al fini di un confronto tra i prezzi, si parte da un ipotetico volume di 30 prestazioni di garanzia ed un recupero dei crediti nel primo anno. Questo numero indicativo non può essere oggetto di ulteriori trattative.

4.2 Valutazione del partner di cooperazione

Per la valutazione del partner di cooperazione vengono assegnati al massimo 40 punti.

La documentazione presentata viene valutata come segue:

TAB B):

5. Organizzazione nei paesi destinatari delle esportazioni	Max. 20 punti
6. Referenze	Max. 10 punti
7. Organizzazione della gestione	Max. 10 punti

5 ANGEBOTSLEGUNG

5.1 Form der Angebotslegung

Das Angebot muss in einem geschlossenen Umschlag mit der Aufschrift: „Ausschreibung Exportfonds“ gelegt werden.

Die Angebotslegung muss so erfolgen, dass die Bewertungskommission die unter Punkt 4 angeführten Bewertungskriterien (Tab. A: 1. bis 4. und Tab. B: 5. bis 7.) unmissverständlich

5 OFFERTA

5.1 Forma dell'offerta

L'offerta deve essere presentata in busta chiusa recante la dicitura „Bando di gara Fondo Export“.

L'offerta deve essere tale, da consentire alla commissione d'esame di assegnare in modo inequivocabile i criteri di valutazione di cui al punto 4 (tab A: 1. - 4. e tab B: 5. - 7.).



zuordnen können.

Insbesondere der Preis (Tab A, Punkt 4) muss in einem einzigen, allumfassenden Prozentsatz in Bezug auf Entgelt der effektiv ausgestellten Garantien angegeben werden.

5.2 Anlagen der Angebots

Dem Angebot laut 5.1 beizulegen sind folgende Dokumente:

1. die auf allen Seiten gegengezeichnete Musterkonvention (Anlage 6.1)
2. die auf allen Seiten gegengezeichneten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Anlage 6.2)
3. die auf allen Seiten gegengezeichnete Ausschreibungsunterlage
4. die ausgefüllten und gegengezeichneten Teilnahmeformulare (siehe Anlage 6.3)
5. ein Nachweis für die ABI Eintragung
6. der Ratingnachweis des Bieters

6 ANLAGEN

- 6.1 Musterkonvention
- 6.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen
- 6.3 Teilnahmebedingungen und Formulare
- 6.4 Prozessbeschreibung

5.2 Allegati all'offerta

All'offerta di cui al punto 5.1 sono da allegare i seguenti documenti:

1. La convenzione tipo firmata su ogni pagina (allegato 6.1)
2. Le condizioni generali di contratto (allegato 6.2) firmate su ogni pagina
3. Il bando di gara firmato su ogni pagina
4. I moduli di partecipazione debitamente compilati e firmati (vedi allegato 6.3)
5. Una prova dell'iscrizione all'ABI
6. Un attestato di rating dell'offerente

6 ALLEGATI

- 6.1 Convenzione tipo
- 6.2 Condizioni generali di contratto
- 6.3 Condizione per la partecipazione e moduli
- 6.4 Descrizione del procedimento

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.
SÜDTIROLER SPARKASSE AG

Cassa di Risp.di Bolzano-Sudtiroler Sparkasse

Moody's Org ID: 600057379

Long Term Rating > Ba1, Not on Watch
 Bank Financial Strength Rating > D+, Not on Watch
 ST Issuer Level Rating > NP, Not on Watch
 Outlook > Negative
 Other Debts on Watch?: No

Market Segment: Financial Institutions
 Industry: NON-U.S. BANK
 Domicile: ITALY

Analyst | Market Signals

Analyst: Edoardo Calandro


Research | Ratings | Family Tree

Rating Class Detail | Debt List | Issuer Outlook

Export Results: 11

Class	Rating	Date	Action	Watch Status	Outlook
Bank Financial Strength	D+	14 May 2012	RATING LOWERED	Not on Watch	Negative
	(BCA: ba1)	14 May 2012			
	(Adj BCA: ba1)	14 May 2012			
LT Bank Deposits (Foreign)	Ba1	14 May 2012	LONG TERM DEPOSIT RATING LOWERED	Not on Watch	Negative
LT Bank Deposits (Domestic)	Ba1	14 May 2012	LONG TERM DEPOSIT RATING LOWERED	Not on Watch	Negative

Rating Class History: LT Bank Deposits (Foreign)



Export Results: 6

Date	Currency	Rating	Action
14 May 2012	foreign	Ba1	Downgrade
16 Feb 2012	foreign	Baa2	On Watch - Possible Downgrade
05 Oct 2011	foreign	Baa2	Downgrade
23 Jun 2011	foreign	A2	On Watch - Possible Downgrade
14 Apr 2007	foreign	A2	Upgrade
08 Jan 2001	foreign	A3	New

[†] This date does not capture any Confirmations or Watch actions. Please refer to the rating history section for additional information.
 For credit ratings that are derived exclusively from an existing credit rating of a program, series, category/class of debt, support provider or primary rated entity, or that replace a previously assigned provisional rating at the same rating level, Moody's publishes a rating announcement on that series, category/class of debt or program as a whole, on the support provider or primary rated entity, or on the provisional rating, but often does not publish a specific rating announcement on each subsequent bond or note for which the credit rating is derived from the existing credit rating. Rating announcements are usually press releases classified as Rating Actions on www.moody's.com. Please refer to the Research tab on the issuer/entity page for the rating announcement.



COPIA

REA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI V (026)

Rifer. a nota n. del CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA
VIA CASSA DI RISPARMIO, 12/B
Classificazione VII 2 8 39100 BOLZANO BZ
ITALIA

Oggetto Attestazione

Con riferimento alla nota di codesta Banca del 2.9.2013, si invia, allegata in formato elettronico certificato, l'attestazione richiesta.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
FULVIA FOCKER



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI V (026)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 8

Oggetto CR Bolzano. Attestazione.

La "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG", con sede in Bolzano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'esercizio dell'attività di cui all'art. 10 del medesimo decreto. La suddetta Banca è altresì iscritta all'Albo delle banche di cui all'art. 13 del cennato D.lgs. 385/93, con numero di matricola albo 5173 e numero di codice meccanografico 6045.9 ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia.

La "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SUDTIROLER SPARKASSE AG" è inoltre capogruppo del "GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO", iscritto all'Albo dei gruppi bancari di cui all'art. 64 del citato D.lgs. 385/93, con numero di codice identificativo 6045.

Si rilascia la presente attestazione per gli usi consentiti dalla legge.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
FULVIA FOCKER